

Comune di Borghetto Santo Spirito

Proposta di modifica del Regolamento TARI

Regolamento originario	Proposta di modifica
<p>Articolo 1 oggetto del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 2 Natura della tassa sui rifiuti</p> <p>1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 3 Presupposto della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'allegato 2) del presente regolamento.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;</p> <p>d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.</p> <p>4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi</p>	<p>Articolo 3 Presupposto della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;</p> <p>d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.</p> <p>4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.</p> <p>5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a</p>

<p>o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.</p> <p>5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.</p> <p>6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) non sono suscettibili di produrre rifiuti. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in apposita dichiarazione di variazione. Rientrano nella fattispecie di esclusione:</p> <p>a) i locali impraticabili;</p> <p>b) i locali in stato di abbandono;</p> <p>c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);</p> <p>e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione dei predetti interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale, o di variazione, la tipologia dell'intervento e il periodo dell'esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.</p> <p>7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.</p>	<p>locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.</p> <p>6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) non sono suscettibili di produrre rifiuti. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in apposita dichiarazione di variazione. Rientrano nella fattispecie di esclusione:</p> <p>a) i locali impraticabili;</p> <p>b) i locali in stato di abbandono;</p> <p>c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);</p> <p>e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione dei predetti interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale, o di variazione, la tipologia dell'intervento e il periodo dell'esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.</p> <p>7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.</p>
	<p><i>Comma 1 e 7: eliminati il riferimento ai rifiuti</i></p>

	<i>assimilati ai sensi del D. Lgs. 116/2020.</i>
<p>Articolo 4 Decorrenza dell'obbligazione</p> <p>1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.</p> <p>2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 5 Soggetto attivo della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 6 Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</p> <p>1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dall'art.3 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 7 Base imponibile della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.</p> <p>2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei</p>	<p>Articolo 7 Base imponibile della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.</p> <p>2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei</p>

gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

locali con altezza inferiore a 1,5 metri;

e rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;

e scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;

e scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;

locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie

gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

locali con altezza inferiore a 1,5 metri;

e rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;

e scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;

e scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;

locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie

assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani~~, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali ~~non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani~~ prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa: le superfici adibite all'allevamento di animali; le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali ~~non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani~~, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttori di rifiuti ospedalieri, odontotecnici, studi grafici, fotografici	10%
officine di installatori	20%

assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa: le superfici adibite all'allevamento di animali; le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttori di rifiuti ospedalieri, odontotecnici, studi grafici, fotografici	10%
officine di installatori idraulici, bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi	20%
officine di autoriparazione, di vetrai, di fabbri	30%

idraulici,bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi		meccanici e meccanici generici nonché serramentisti	
officine di autoriparazione, di vetrai,di fabbri meccanici e meccanici generici nonché serramentisti	30%		
		<i>Commi 7 e 9: eliminati i riferimenti ai rifiuti assimilati agli urbani ai sensi delle modifiche introdotte dal D. D. Lgs. 116/2020.</i>	
<p>Articolo 8 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti</p> <p>1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni</p>			

stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze collegate-associate alle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

<p>10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
	<p>Viene previsto un articolo che disciplina il Piano Finanziario</p> <p>Articolo 8bis PIANO FINANZIARIO</p> <p>1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti sulla base dei dati comunicati dall'affidatario della gestione di rifiuti urbani e approvati dal Comune, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'autorità di regolazione ARERA.</p> <p>3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Il piano finanziario comprende le risorse necessarie.</p> <p>4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.</p>
<p>Articolo 9 Istituti scolastici statali</p> <p>1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.</p> <p>2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica</i></p>
<p>Articolo 10 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</p> <p>1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero</p>	

e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai nuclei familiari di cui al periodo precedente, la tariffa è determinata, considerando una unità ogni 38 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando una unità ogni 38 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale che attualmente è pari a 1,93 componenti; si applica quindi il numero di n. 2 componenti.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono

<p>considerati utenze non domestiche.</p> <p>6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 11 Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</p> <p>1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.</p> <p>2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.</p>	<p>Articolo 11 Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</p> <p>1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.</p> <p>2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.</p>
	<p><u>Comma 1:</u> <i>eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ai sensi delle modifiche normative stabilite dal D. Lgs. 116/2020.</i></p>
<p>Articolo 12 Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</p> <p>1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica</i></p>
<p>Articolo 13 Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</p> <p>1. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la</p>	

<p>tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta nella percentuale del 5% (cinque per cento) in caso di incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 15 % (quindici per cento);</p> <p>2. Il gestore del servizio comunale comunica al comune entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente.</p> <p>3. L'agevolazione di cui al 1 comma precedente è riconosciuta a consuntivo.</p>							
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>						
<p>Articolo 14 Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio</p> <p>1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 10 per cento alle abitazioni che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto, di comunicazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisizione dell'apposito contenitore. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>2. Medesima riduzione tariffaria si applica alle utenze non domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.</p>							
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>						
<p>Articolo 15 Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati</p> <p>1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento ad ogni singola utenza, si applicano le seguenti riduzioni:</p> <table border="1" data-bbox="124 1742 746 2067"> <thead> <tr> <th data-bbox="124 1742 435 1816">% di rifiuti avviati al riciclo</th> <th data-bbox="435 1742 746 1816">% di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="124 1816 435 2000">se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</td> <td data-bbox="435 1816 746 2000">5% (cinque per cento)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="124 2000 435 2067">se avviano al riciclo almeno il 40% della</td> <td data-bbox="435 2000 746 2067">15% (quindici per cento)</td> </tr> </tbody> </table>	% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione	se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	5% (cinque per cento)	se avviano al riciclo almeno il 40% della	15% (quindici per cento)	<p>Articolo 15 Agevolazione per l'avvio al riciclo</p> <p>1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, D. Lgs. 152/2006, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento ad ogni singola utenza, si applica una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.</p> <p>3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero</p>
% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione						
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	5% (cinque per cento)						
se avviano al riciclo almeno il 40% della	15% (quindici per cento)						

<p>potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</p>		<p>attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.</p> <p>5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.</p>
<p>se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</p>	<p>30% (trenta per cento)</p>	
<p>se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</p>	<p>50% (cinquanta per cento)</p>	
<p>se avviano al riciclo almeno il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati</p>	<p>75% (settantacinque per cento)</p>	
<p>2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.</p> <p>3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.</p> <p>5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.</p>		
		<p><i>Comma 1: il riferimento ai rifiuti assimilati è stato sostituito con il richiamo ai rifiuti urbani ex art. 183 D. Lgs. 152/2006. Inoltre, il comma è stato adeguato a quanto indicato dall'art. 1, co. 649, L. 147/2013 in tema di avvio al riciclo. In particolare la riduzione deve essere proporzionata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.</i></p>
<p>Articolo 16 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni</p>		

precedentemente considerate.	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica</i></p> <p><i>Viene prevista una disposizione che prevede la disciplina di cui agli artt. 238, co. 10, e 198, co. 2-bis, D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.</i></p> <p>Articolo 16bis Agevolazione per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero</p> <p>1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).</p> <p>2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.</p> <p>3. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione</p>
<p>Articolo 17 Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.</p> <p>2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.</p>	<p>Articolo 17 Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera</p> <p>1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.</p> <p>2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.</p> <p>3. Per le fattispecie di cui al comma 2, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è</p>

<p>4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.</p> <p>5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.</p> <p>6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.</p>	<p>dovuta la tariffa annuale della tassa.</p> <p>4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.</p> <p>5. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 4 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.</p> <p>6. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il Canone Unico.</p> <p>7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale</p>
	<p><i>Commi 1 e 2: sono stati inseriti a seguito delle novità introdotte dalla L. 160/2019 in tema di Canone Unico per i Mercati, che sostituisce la TARI ai sensi dell'art. 1, co. 837.</i></p> <p><i>Comma 6 "nuovo": aggiornato in base alle novità normative.</i></p>
<p>Articolo 18 Tributo provinciale</p> <p>1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.</p> <p>3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.</p> <p>4. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 19 Dichiarazione della tassa sui rifiuti</p> <p>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del</p>	

<p>30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.</p> <p>2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.</p> <p>3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.</p> <p>4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.</p> <p>5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.</p> <p>6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.</p> <p>7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.</p> <p>8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 20 Versamento della tassa sui rifiuti</p> <p>1. L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.</p> <p>2. Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del</p>	<p>Articolo 20 Versamento della tassa sui rifiuti</p> <p>1. L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.</p> <p>2. Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del</p>

<p>decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.</p> <p>4. I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.</p>	<p>decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>5. I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.</p>
	<p><i>Comma 2: si consiglia di inserire tra le modalità di pagamento anche la piattaforma digitale pagoPA.</i></p> <p><i>Comma 4 "nuovo": introdotta la facoltà della Giunta di sospendere o differire i termini di pagamento ordinari.</i></p>
<p>Articolo 21 Scadenza del versamento</p> <p>1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica</i></p>
<p>Articolo 22 Arrotondamento</p> <p>1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica</i></p>
<p>Arti Articolo 23 Importi minimi</p> <p>1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.</p> <p>2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a</p>	

<p>ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi relativo alla sola tassa.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.</p> <p>4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi – sgravi – scarichi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>
<p>Articolo 24 Funzionario responsabile</p> <p>1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>
<p>Articolo 25 Poteri istruttori</p> <p>1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare questionari ai contribuenti con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p> <p>2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>
<p>Articolo 26 Accertamenti</p> <p>1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio</p>	<p>Articolo 26 Accertamenti</p> <p>1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.</p> <p>2. L'avviso di accertamento indica le somme da</p>

<p>devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>3. Le spese di notifica relative agli avvisi di accertamento vengono poste a carico dei destinatari degli stessi.</p>	<p>versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p> <p>3. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p> <p>4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>5. Le spese di notifica relative agli avvisi di accertamento vengono poste a carico dei destinatari degli stessi.</p>
	<p><i>Commi 2 e 3 "nuovi": sono stati inseriti ai sensi della nuova disciplina in tema di accertamento esecutivo ex L. 160/2019.</i></p>
<p>Articolo 27 Sanzioni ed interessi</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per</p>	

<p>i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 25, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.</p> <p>5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.</p> <p>6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica</i></p>
<p>Articolo 28 Dilazione di pagamento</p> <p>1. E' consentito, su apposita richiesta motivata da parte del contribuente, il pagamento rateizzato degli avvisi di accertamento purché la sola "tassa" evasa superi la somma di euro 300,00.</p> <p>2. La sola tassa evasa, in quanto le sanzioni e gli</p>	<p>Articolo 28 Rateazione dei debiti non assolti</p> <p>1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo</p>

interessi sono subito dovuti, è pertanto rateizzabile in base l'ammontare della stessa ed in base al reddito imponibile annuo complessivo del richiedente, conseguito l'anno precedente, secondo quanto di seguito meglio specificato:

Importi per i quali è consentita la rateizzazione	Fasce di reddito complessivo	Termine di rateizzazione
€ 300,00 – € 600,00	Fino € 7.500	4 rate mensili
€ 600,01 – € 3.000,00	Da € 7.500 a € 15.000	8 rate mensili
€ 3.000,01 – € 6.000,00	Da € 15.000 a € 20.000	12 rate mensili
€ 6.000,01 in su	Per legge	36 rate mensili

3. Per poter usufruire della rateizzazione di cui sopra il soggetto passivo è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, unitamente all'istanza di rateizzazione, idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti necessari ai fini della rateizzazione, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della Legge 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì l'ammontare del proprio reddito complessivo annuo relativo all'anno precedente a quello in cui è stata emesso l'avviso di accertamento.

4. La rateizzazione, qualora assentita, verrà effettuata con rate mensili costanti aventi scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

5. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a euro 6.000,01 la rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateizzazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateizzazione, abbia nei confronti del comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

6. Sulle somme rateizzate sono dovuti ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui alle condizioni indicate al comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo

quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) **si definisce stato temporaneo di difficoltà** la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) **l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;**
- c) **l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito:**
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili, da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
 - da euro 20.000,01 a 60.000: da trentasette a sessanta rate mensili, da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
 - da euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 (dodici) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione

di 12 (dodici) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8.

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

precedentemente concesso.

- e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 6.000 (seimila) euro. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (esempio blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno superiori a 6.000 (seimila), il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di

	<p>dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.</p> <p>4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".</p> <p>6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.</p> <p>7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.</p>
	<i>Viene riscritto l'art. 28</i>
<p>Articolo 29 Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>
<p>Articolo 30 Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. Le spese di notifica relative agli avvisi di rimborso vengono poste a carico dei destinatari degli stessi.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>
<p>Articolo 31 Contenzioso tributario</p> <p>1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>
<p>Articolo 32 Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del relativo personale dipendente</p>	

<p>1. In relazione al disposto dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è proposito/finalità/obiettivo istituire fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del relativo personale dipendente.</p> <p>2. L'attuazione di quanto previsto al comma 1 è demandata ad apposita regolamentazione, assunta con provvedimento di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 267/2000.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>
<p>Articolo 33 Disposizioni finali</p> <p>1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica</i>

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Si segnala che a seguito delle modifiche apportata dal D. Lgs. 116/2020, la categoria 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE è stata eliminata dal D.lgs 116/2020, ma è ancora presente nel dpr 158/1999.

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA UTENZE NON DOMESTICHE A QUELLI URBANI

ABROGATO, in considerazione delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/2020.

L'art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2, D. Lgs. 152/2006, infatti, stabilisce che tra i rifiuti urbani sono compresi anche "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies".